



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

D.R. 1148/2011 del 31 maggio 2011

Modificato con D.R. 2220/2014 del 15 dicembre 2014

REGOLAMENTO DI ATENEEO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE N.240/2010:

Art.1 – Ambito di applicazione

1. Per favorire la realizzazione e lo sviluppo delle attività di ricerca, l'Università degli Studi di Pavia può procedere al conferimento di assegni di ricerca, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
2. Il presente Regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, disciplina il regime giuridico ed il trattamento economico spettante agli assegnisti di ricerca, le modalità di conferimento dell'assegno e le relative procedure selettive.

Art.2 – Finalità

1. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno.
2. Tale attività è svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico. L'indicazione del responsabile scientifico compete alla struttura proponente l'attivazione dell'assegno, che lo individua, di norma, tra i docenti e i ricercatori ad essa afferenti.
3. L'attività di ricerca presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa, carattere continuativo, temporalmente definito ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività della struttura.

Art.3 – Tipologie di assegni

1. Sono previste due tipologie di assegni:
 - a) assegni di ricerca con copertura finanziaria interamente a carico del bilancio di Ateneo;
 - b) assegni di ricerca finanziati dai Dipartimenti o da strutture di ricerca dotate di autonomia gestionale nell'ambito di progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti o di convenzioni con enti esterni.

Art.4 – Procedure di selezione

1. Il conferimento degli assegni avviene previo espletamento delle sotto indicate procedure selettive volte ad assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità dei relativi atti:
 - per gli assegni di tipo a), pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito dalla presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni, la cui valutazione è demandata ad un'unica Commissione giudicatrice;
 - per gli assegni di tipo b), pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.
2. Le procedure per il conferimento degli assegni di tipo a) sono coordinate e gestite dall'Amministrazione centrale, secondo quanto specificamente previsto al successivo art. 6 del presente Regolamento; le procedure per il conferimento degli assegni di tipo b) sono coordinate

e gestite dalla singola struttura proponente secondo quanto specificamente previsto al successivo art. 7 del presente Regolamento.

Art.5 – Ripartizione e finanziamento degli assegni di ricerca

1. Ai fini dell'attivazione degli assegni di ricerca l'Amministrazione procede entro il 31 marzo di ogni anno alla ripartizione tra i Dipartimenti (o strutture assimilate) dei fondi allo scopo stanziati, sulla base di appositi criteri approvati dagli Organi di governo.
2. Ciascun Dipartimento o struttura assimilata, previa delibera del proprio Consiglio, comunica all'Amministrazione se intende utilizzare la somma assegnata dall'Ateneo per istituire o rinnovare assegni, oppure congelare l'importo e utilizzarlo, esclusivamente per assegni di ricerca, l'anno successivo.

Art.6 - Attivazione degli assegni di tipo a

1. Ai fini dell'attivazione degli assegni di tipo a), il Consiglio della struttura proponente delibera:
 - a) la tematica di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività, corredata dall'indicazione del responsabile scientifico del programma e dei componenti del gruppo di ricerca;
 - b) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico dell'Ateneo;
 - c) la durata dell'assegno;
 - d) i requisiti curriculari richiesti all'assegnista.
2. Sulla base di quanto deliberato dai Dipartimenti o strutture assimilate, l'Amministrazione provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla pubblicazione di un unico bando di Ateneo per l'attivazione degli assegni di tipo a). Gli assegni decorreranno, di norma, dal 1° novembre di ciascun anno.

Art.7 – Attivazione degli assegni di tipo b

1. Ai fini dell'attivazione degli assegni di tipo b), il Consiglio della struttura proponente delibera:
 - a) il programma di ricerca alla cui realizzazione è finalizzata l'attività, corredato dall'indicazione del responsabile scientifico del programma, dei componenti del gruppo di ricerca e delle modalità di attuazione del programma;
 - b) la data di inizio del programma e quella prevista per la sua conclusione;
 - c) il corrispettivo contrattuale previsto, al netto degli oneri a carico della struttura;
 - d) la durata dell'assegno;
 - e) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto, inclusi gli oneri a carico della struttura;
 - f) i requisiti curriculari richiesti all'assegnista.

Art.8 – Bando di concorso

1. Gli assegni di ricerca di tipo a) e b) sono conferiti mediante concorso pubblico per titoli e colloquio.
2. Il relativo bando di concorso deve contenere:
 - a) i requisiti soggettivi di cui al successivo art.9;
 - b) numero, durata, importo, limiti di rinnovabilità degli assegni da conferire;
 - c) l'area scientifico-disciplinare e/o i settori scientifico-disciplinari nel cui ambito verrà svolta la ricerca;
 - d) la tematica di ricerca per gli assegni di tipo a) oppure il programma di ricerca per gli assegni di tipo b);
 - e) i criteri generali di valutazione;
 - f) le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti del procedimento concorsuale;
 - g) la disciplina del rapporto contrattuale instaurato con il vincitore della selezione.
3. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal curriculum scientifico-professionale del candidato, da eventuali pubblicazioni, attestati ed ogni altro titolo atto a comprovare la qualificazione del candidato in relazione all'attività di ricerca proposta nonché, con esclusivo riferimento agli assegni di tipo a), dal progetto di ricerca da parte del candidato.

4. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione nel Portale di Ateneo, nel sito del MIUR e nel Portale dell'Unione Europea.
5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affissione del bando all'Albo rettorale dell'Università.

Art.9 – Requisiti soggettivi

1. Gli assegni possono essere conferiti a studiosi, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di curriculum scientifico e professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da adeguata produzione scientifica costituiscono titoli preferenziali ai fini del conferimento dell'assegno; resta, in ogni caso, ferma la possibilità per le strutture di indicare nei singoli bandi i sopraccitati titoli quali requisiti obbligatori ai fini della partecipazione alle procedure selettive.
3. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. Potranno altresì essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesto per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Art.10 – Cause di incompatibilità

1. Non possono essere conferiti assegni di ricerca al personale di ruolo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ASI, l'ENEA e presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del D.P.R. n.382/1980.
2. Non si potrà procedere al conferimento degli assegni di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Gli assegni di ricerca non possono altresì essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art.22 (*Assegni di ricerca*) e all'art.24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della Legge n.240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art.22 della citata Legge e la cui durata complessiva, unitamente alla durata dell'assegno di ricerca da conferire, superi i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Art.11 – Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice per il conferimento degli assegni di tipo a) è nominata dal Rettore su proposta della Commissione Ricerca di Ateneo, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, e si compone di un numero di membri compreso tra tre e cinque, individuati preferenzialmente tra i Direttori di Dipartimento. La Commissione giudicatrice, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri ad essa esterni, preso atto anche dei progetti presentati dai candidati, valuta i candidati e formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle tematiche nell'ambito delle aree interessate.

2. La Commissione giudicatrice per il conferimento degli assegni di tipo b), nominata dal Direttore della struttura proponente l'attivazione dell'assegno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, è composta da tre docenti designati dal Consiglio della struttura interessata.
3. Ai componenti delle Commissioni giudicatrici non è dovuto alcun compenso.

Art.12 – Modalità di espletamento della procedura selettiva

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati integrata da un colloquio comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle riportate nel bando di concorso ed indicata nella domanda di partecipazione.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di cento punti di cui cinquanta complessivamente ai titoli e al progetto di ricerca (assegni di tipo a) oppure ai soli titoli (assegni di tipo b), e cinquanta sono riservati al colloquio.
3. I cinquanta punti riservati ai titoli, oppure complessivamente ai titoli e al progetto di ricerca, sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
4. La valutazione dei titoli (e del progetto di ricerca nel caso degli assegni di tipo a) deve precedere l'inizio dei colloqui ed i relativi risultati devono essere resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'Albo della struttura presso cui si svolge il concorso. I risultati della valutazione dei titoli, nonché la data ed il luogo in cui si svolgerà il colloquio, saranno resi noti secondo le modalità riportate nel bando di concorso.
5. Saranno ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiori a trentacinque punti.
6. Il colloquio verterà sulla produzione scientifica del candidato (e anche sul progetto di ricerca nel caso degli assegni di tipo a). La Commissione provvederà altresì ad accertare nel corso del colloquio la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle pubblicate sul bando.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a trentacinque punti.
8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura del Presidente della Commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi.
9. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
10. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di merito, prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
11. Accertata la regolarità degli atti concorsuali, è approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, dal Rettore, nel caso di assegni di tipo a), o dal Direttore della struttura proponente nel caso di assegni di tipo b).
12. La collocazione nella graduatoria di merito non costituisce titolo per successive procedure selettive.
13. Gli esiti della valutazione saranno resi noti nelle forma previste dal bando e mediante affissione all'Albo delle strutture presso cui si è svolto il concorso.

Art.13 - Durata e importo degli assegni

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e potranno essere rinnovati, su proposta della Struttura proponente, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al programma di ricerca ed allo stato di avanzamento dello stesso.
2. La durata totale dell'assegno, compresi i rinnovi, non dovrà comunque superare il limite di 4 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa.

3. L'importo dell'assegno non potrà essere inferiore al valore minimo fissato dal MIUR con proprio decreto. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un valore massimo per l'importo degli assegni di ricerca.

Art.14 - Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione

1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire, con le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso, la dichiarazione di accettazione dell'assegno unitamente alla documentazione richiesta.
3. Gli assegni sono conferiti con contratti di diritto privato, nei quali sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali, stipulati entro tre mesi dall'avvenuta accettazione. Tale contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
4. Il vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di partecipazione ad attività di ricerca. Tale rapporto non dà in alcun modo diritto di accesso ai ruoli universitari.
5. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno, dimostrino di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
6. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di interruzione.
7. I vincitori che, entro il termine indicato nel bando di concorso, non dichiarino di accettare l'assegno oppure non inizino l'attività di ricerca entro il termine previsto decadono dal diritto all'assegno.
8. Nel caso di rinuncia dei vincitori oppure di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca entro i termini, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

Art.15 – Svolgimento dell'attività di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione di un responsabile scientifico, indicato dalla struttura, e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata ad un programma di ricerca, o ad una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
2. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del responsabile scientifico, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.

Art.16 – Valutazione dell'attività di ricerca e rinnovo dell'assegno

1. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura presso cui ha svolto la ricerca una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del responsabile scientifico. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.
2. In tale sede, nel caso l'assegno sia in scadenza, il responsabile scientifico può proporre l'eventuale rinnovo. La proposta, oltre alla descrizione e alla valutazione dell'attività svolta dall'assegnista, contiene lo sviluppo del progetto di ricerca che motiva la richiesta di rinnovo.
3. Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta dall'assegnista da parte del Consiglio della struttura, oltre che all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Art.17 – Attività didattica

1. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, all'assegnista che abbia conseguito il dottorato di ricerca possono essere conferiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 30 ore annue e purchè la durata dell'assegno sia superiore a un anno.
2. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, l'assegnista può inoltre collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea o di dottorato che riguardino argomenti inerenti alla ricerca oggetto del contratto.
3. L'attività didattica dell'assegnista non deve interferire con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art.18– Divieto di cumulo

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche differenti da quelle previste dal comma 1 dell'art.22 Legge n.240/2010.
3. La titolarità dell'assegno non è altresì compatibile con la contemporanea titolarità di altri assegni di ricerca né di altri contratti di collaborazione all'attività di ricerca.
4. Gli assegnisti non possono assumere incarichi di docenza continuativa nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno.
5. Previa autorizzazione scritta del responsabile scientifico e del direttore della struttura presso la quale si svolge la ricerca, l'assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, a condizione che essa non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca.
6. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel bando di concorso o nel contratto comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi.
8. Qualora la decadenza, dichiarata dal rettore o dal direttore della struttura previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno intervengano prima della scadenza dell'assegno, il compenso è corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata dall'assegnista.

Art.19 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento, si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni attualmente vigenti nonché le successive modificazioni e integrazioni che dovessero intervenire.
2. Gli assegnisti di ricerca dovranno provvedere, con oneri a loro carico, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, secondo le indicazioni fornite dall'Ateneo.

Art.20 – Sospensione dell'assegno di ricerca

1. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
2. La durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo che l'assegnista avrebbe percepito nel caso avesse prestato regolare servizio.

Art.21 – Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
 - b) violazione del regime di incompatibilità previsto dal presente Regolamento;
 - c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il responsabile scientifico contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

Art.22 – Recesso

1. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art.23 – Mobilità degli assegnisti

1. Su proposta del responsabile scientifico, il Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia o all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.
2. Ai fini del trattamento di missione, agli assegnisti compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità previste per i ricercatori universitari.

Art.24 – Rinvio

1. Per gli aspetti normativi non previsti nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art.25 – Disposizioni transitorie

1. Ai fini della determinazione dell'importo minimo dell'assegno di ricerca, trovano applicazione le disposizioni di cui al DM 9 marzo 2011 n.102, in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
2. Ai contratti stipulati o rinnovati a fronte di assegni di ricerca banditi prima dell'entrata in vigore della Legge n.240/2010 si applicano le disposizioni del precedente Regolamento di Ateneo e, per quanto ivi specificamente non previsto, le disposizioni di cui all'art.51, comma 6, Legge n.449/1997.
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, i termini di cui all'art.5, comma 1, e all'art. 6, comma 2, sono suscettibili di deroga.

Art.26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.